

SU UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE MILITARE

Nota a [C. Cost., sent. 27 settembre 2017 \(dep. 12 ottobre 2017\),
n. 215, Pres. Grossi, Rel. Zanon](#)

di Pierpaolo Rivello

Abstract. Nel contributo viene analizzata criticamente la pronuncia 215/2017 della Corte costituzionale, volta a ritenere legittima la perdurante assoggettabilità a sanzione penale delle condotte ingiuriose di cui all'art. 226 c.p.m.p., sebbene il corrispondente reato previsto dall'art. 594 c.p. sia stato trasformato dal legislatore, con il d.lgs. n. 7 del 2016, in un illecito civile. L'Autore si sofferma sul principio di "specialità" della legge penale militare, rilevando come tale connotazione non debba essere esasperata, ma vada invece ricondotta entro i suoi corretti parametri, permettendo in tal modo di tener conto delle indubbe specificità del contesto castrense, ma evitando di ricavare da tale assetto un comodo alibi per giustificare differenziazioni non ricollegabili alla necessità di tutelare le esigenze del servizio e della disciplina militare.

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Analisi del disposto normativo fatto oggetto dell'eccezione di legittimità costituzionale. – 3. I necessari richiami ad alcune connotazioni dei codici penali militari. – 4. I rilievi sviluppati dai giudici rimettenti. – 5. Alcuni approfondimenti concernenti la decisione in esame. – 6. Osservazioni finali.

1. Considerazioni generali.

L'annotata decisione, pur nella pluralità di considerazioni da essa sviluppate per giungere ad una dichiarazione di non fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, appare incentrata prevalentemente sulla rilevanza che deve essere attribuita alla "specialità" del mondo militare e a quelle che potrebbero essere definite le sue "regole di vita", ritenute atte a giustificare pienamente anche alcune vistose distinzioni di trattamento tra militari e "civili", dal punto di vista sanzionatorio.

Tale impostazione si richiama idealmente ad una nutrita serie di pronunce del giudice delle leggi con cui, soprattutto negli anni meno recenti, si era assistito ad un'ampia valorizzazione del principio di specialità, basando su di esso la conclusione

diretta a considerare infondate le questioni di legittimità volte a lamentare la violazione del principio di eguaglianza, consacrato dall'art. 3 della nostra Costituzione, derivante dalle differenze intercorrenti tra la legislazione penale militare e la disciplina ordinaria, anche con riferimento ad istituti fra loro sostanzialmente sovrapponibili.

Negli ultimi decenni vi era stato peraltro un mutamento di indirizzo, direttamente correlato alla trasformazione che ha interessato le nostre Forze Armate, tendente a favorire un percorso attento alle esigenze di funzionalità e di efficienza, in un progressivo distacco da impostazione volte a privilegiare aspetti meramente formali, ma dirette al contempo a tutelare talune specifiche connotazioni del mondo militare, intriso di alta valenza etica, connaturata al fatto stesso della volontaria accettazione del rischio della vita per la difesa degli interessi nazionali.

Proprio da ciò era scaturita un'opera di graduale allineamento agli altri settori del nostro ordinamento. Con riferimento al diritto e alla procedura penale militare, può osservarsi come talora l'intervento della Corte costituzionale abbia avuto un effetto dirompente, in chiave di "supplenza" rispetto ad un legislatore tradizionalmente privo di attenzione verso queste tematiche.

Appare significativa la vicenda inerente all'originaria preclusione alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali militari, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p.m.; tale disposizione andava letta congiuntamente all'art. 373 c.p.m.p., il cui primo comma prevedeva che in caso di pronuncia a lui sfavorevole l'imputato dovesse essere condannato anche alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato; il secondo comma attribuiva invece al solo giudice civile la competenza a statuire sul *quantum debeatur*.

Sebbene questa normativa, così radicalmente differenziata, avesse costituito oggetto a più riprese di eccezioni di legittimità costituzionale, essa era sempre stata "graziata" dal giudice delle leggi, proprio in ossequio alla valorizzazione del principio della "specialità", da cui derivano le "peculiarità" del rito penale militare¹.

Peraltro detto orientamento, parzialmente rivisitato con la pronuncia n. 78 del 1989², venne poi ribaltato in virtù della pronuncia n. 60 del 1996³, con cui finalmente fu resa possibile la costituzione di parte civile anche nel processo penale militare.

¹ V. in tal senso, per tutte, C. cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, in *Giur. cost.*, 1977, I, p. 812 ss.

² C. cost., sent. 3 marzo 1989, n. 78, in *Cass. pen.*, 1989, p. 952 ss. Per un'analisi di detta pronuncia v., volendo, P. RIVELLO, *Osservazioni in tema di danno derivante da un reato sottoposto alla competenza dell'autorità giudiziaria militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1989, p. 372 ss. In tale occasione la Corte costituzionale, pur confermando la legittimità dell'esclusione della parte civile nel processo penale militare, censurò l'impostazione accolta dal codice penale militare di pace in base alla quale, mentre da un lato risultava preclusa la possibilità di costituzione di parte civile, dall'altro si imponeva al giudice, in caso di sentenza di condanna, di pronunciarsi sulla sussistenza del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato, alla luce di un criterio tendente ad attribuire alla sentenza penale militare un valore vincolante nel successivo giudizio promosso in sede civile. Venne conseguentemente dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 373, primo comma, c.p.m.p.; fu altresì ritenuto incostituzionale, per illegittimità derivata, il successivo secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che non potesse essere proposta direttamente innanzi al giudice civile competente per la liquidazione del danno la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento.

³ C. cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 60, in *Giur. cost.*, 1996, p. 397, con commento di P. RIVELLO.

Parimenti rilevante risulta l'intervento operato dalla Corte costituzionale con riferimento all'intero settore dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità.

Il giudice delle leggi, "smantellando" in sostanza la previgente struttura, sottolineò l'inaccettabilità dell'impostazione su cui essa era fondata. Infatti, al fine di tutelare il "prestigio del grado", il legislatore aveva ritenuto di operare delle ingiustificabili distinzioni, in base alle quali condotte assolutamente identiche venivano punite con pene notevolmente differenziate fra loro, a seconda che soggetto offeso dal reato fosse un ufficiale o un sottufficiale. Così, nelle ipotesi di insubordinazione con violenza, qualora la violenza non fosse consistita né nell'omicidio né in una lesione personale gravissima o grave, la pena prevista era quella della reclusione non inferiore a cinque anni, se il superiore era un ufficiale, e con la reclusione militare da tre a dodici anni, se il superiore non era un ufficiale. Analogamente, per quanto concerneva l'insubordinazione con minaccia o ingiuria, veniva prevista la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore era un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non era un ufficiale.

D'altro canto, non vi era affatto una simmetria speculare tra l'insubordinazione e l'abuso di autorità, sebbene esse si differenzino, in realtà, solo perché in un caso l'azione è rivolta in senso "ascendente", essendo posta in essere dall'inferiore nei confronti del superiore, e nell'altro è orientata in senso discendente, in quanto compiuta dal superiore ai danni dell'inferiore. Il codice penale militare di pace aveva accolto una soluzione indubbiamente disomogenea, dal punto di vista sanzionatorio: infatti i reati di insubordinazione erano puniti assai più pesantemente rispetto alle analoghe ipotesi di abuso di autorità, ritenendosi che la posizione del "superiore" dovesse comunque godere di una tutela penalistica più significativa.

La Corte costituzionale intervenne con grande risolutezza su tale materia, costringendo il legislatore ad un successivo intervento di riassetto. Con la pronuncia n. 103 del 1982⁴ venne dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 186 c.p.m.p. (*Insubordinazione con violenza*), laddove operava una distinzione a seconda che soggetto passivo del reato fosse un ufficiale o un soggetto non rivestito di tale qualifica; nonché la parziale illegittimità dell'art. 189 c.p.m.p. (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*), limitatamente alla previsione sanzionatoria volta a distinguere a seconda che il soggetto passivo fosse o meno un ufficiale. Si osservò infatti che la tutela di valori quale quello del diritto alla vita, all'incolumità fisica, al rispetto della dignità, non può tollerare differenziazioni basate sul grado gerarchico della vittima del reato.

La stessa impostazione caratterizzò anche la decisione n. 174 del 1984⁵, di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.m.p. (*Violenza contro inferiore*), e la sentenza n. 102 del 1985⁶, volta a dichiarare la parziale illegittimità del terzo comma dell'art. 196 c.p.m.p. (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*).

Queste pronunce apparivano indicative di un chiaro mutamento di indirizzo.

⁴ Corte cost., sent. 20 maggio 1982, n. 103, in *Rass. giust. mil.*, 1982, p. 267.

⁵ Corte cost., sent. 20 giugno 1984, n. 173, in *Rass. giust. mil.*, 1984, p. 443.

⁶ Corte cost., sent. 4 aprile 1985, n. 102, in *Rass. giust. mil.*, 1985, p. 265.

Invece con l'attuale decisione si è assistito nuovamente alla quasi esclusiva focalizzazione dell'attenzione da parte dei giudici della Corte costituzionale sulla necessità di tutelare taluni aspetti di specificità.

Riteniamo che in sede di commento alla pronuncia occorra valutare se le considerazioni da essa sviluppate risultino davvero aderenti all'attuale assetto del mondo militare, e se fossero realmente in gioco degli interessi peculiari, meritevoli di protezione e tali da rendere ragionevole un diverso assetto normativo.

In questa materia ogni conclusione risulta inevitabilmente influenzata dalle premesse che guidano il ragionamento.

Un'accentuata valorizzazione delle peculiarità del settore castrense induce a giustificare le disposizioni volte a porre il cittadino militare in una posizione divergente rispetto a quella degli altri appartenenti alla comunità nazionale.

Bisogna però precisare che non sempre la tutela di determinati aspetti di specificità può essere considerata strumentale rispetto alla realizzazione delle finalità istituzionali le Forze Armate.

Appare certamente corretta la soluzione volta ad affermare che il valore della "disciplina", coesistente al mantenimento della compattezza all'interno dei Reparti, deve essere protetto in maniera particolarmente rigorosa, mediante la previsione di specifiche incriminazioni; laddove peraltro si esuli dallo stretto ambito della disciplina e del servizio militare, è disagevole sostenere che la "specialità" possa comunque assurgere a parametro atto a giustificare degli eventuali trattamenti discriminatori.

2. Analisi del disposto normativo fatto oggetto dell'eccezione di legittimità costituzionale.

Per comprendere pienamente la questione su cui è intervenuta la Corte costituzionale vanno operate alcune precisazioni. Non basta infatti limitarsi ad una lettura dell'art. 226 c.p.m.p. (*Ingiuria*), ma bisogna ricordare che detta fattispecie incriminatrice può risultare configurata anche in caso di verifica di condotte apparentemente riconducibili ad altri titoli di reato, che vengono invece "assorbite" dalla norma in esame laddove risultino carenti determinati presupposti, espressamente tipicizzati dal legislatore. Infatti essa è riferibile sia all'ipotesi concernente il reato di ingiuria posto in essere fra pari grado, sia a quella, statisticamente ancor più frequente, realizzabile qualora quelli che sarebbero dei reati di "abuso di autorità" o di "insubordinazione", posti in essere dai superiori ai danni degli inferiori, o dagli inferiori ai danni dei superiori, presentino le connotazioni delineate dall'art. 199 c.p.m.p. (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*).

Occorre dunque prendere le mosse da tale ultima norma, in base alla quale le disposizioni contenute nel capo III (*Della insubordinazione*) e IV (*Dell'abuso di autorità*) del titolo III (*Dei reati contro la disciplina militare*) del libro II del codice penale militare di pace «non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per

servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare».

Siamo dunque in presenza di situazioni ove non appare rinvenibile alcun aspetto ricollegabile alla “militarità”, e rispetto alle quali la sola giustificazione all’inquadramento nell’ambito penale militare è data dalla particolare qualifica che caratterizza sia il soggetto attivo che il soggetto passivo del reato.

Appare emblematica al riguardo una delle vicende che ha dato origine all’eccezione di legittimità costituzionale: si trattava di un banale diverbio condominiale tra due soggetti militari, sfociato poi in espressioni ingiuriose.

Per effetto dell’art. 199 c.p.m.p. le cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, e cioè le circostanze «ininfluenti per il regolare adempimento del servizio inteso come prestazione funzionale alla difesa dello Stato»⁷ (essendo la disciplina strumentale, sotto più di un aspetto, alla regolare prestazione del servizio), rappresentano un dato che non può essere trascurato, in quanto la loro presenza esclude la configurazione dei delitti di insubordinazione e di abuso di autorità, provocando la derubricazione fra i reati volti a sanzionare le condotte di lesione, ingiuria o minaccia tra pari grado.

Pertanto, i fatti di violenza, minaccia o ingiuria non integrano i delitti di cui agli artt. 186, 195 o 196 c.p.m.p. allorché, stante la mancanza degli elementi espressamente indicati dal legislatore come indici rivelatori del collegamento con le esigenze militari, essi risultino collegati in modo del tutto estrinseco agli interessi connessi al servizio e alla disciplina.

In tal modo, le ipotesi altrimenti riconducibili ai capi III e IV, titolo III, libro II del codice penale militare di pace vengono ricondotte nella previsione norme originariamente delineate per sanzionare fatti illeciti commessi fra pari grado.

Va ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 22 del 1991⁸, con cui fu dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 199 c.p.m.p., nella parte in cui esso ricomprendeva fra gli indici di collegamento con gli interessi militari anche la semplice presenza in luoghi militari, determinando in tal modo la sottoposizione alla regolamentazione contenuta nei citati capi III e IV di tutti i fatti di violenza, minaccia o ingiuria commessi in un luogo militare dagli inferiori nei confronti dei superiori o, all’inverso, dai superiori ai danni degli inferiori. Il giudice delle leggi, nel valutare tale previsione, osservò che essa si risolveva in un ampliamento del criterio della “integralità”, a tutto discapito di quello della “complementarietà” della legge penale militare, in ipotesi caratterizzate dall’assenza di connotazioni “obiettivamente” militari.

Fu sottolineato che in questi casi «si presuppone, invero, da un lato, che il fatto, o i fatti, siano commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare, che cioè tra esse [...] non ve ne sia alcuna attinente al servizio od alla disciplina; dall’altro che l’agente non si trovi in servizio né alla presenza di militari riuniti per servizio. Si presuppone altresì, implicitamente, che neanche la persona offesa sia in servizio, giacché altrimenti il rapporto gerarchico-disciplinare sarebbe attuale ed il suo svolgimento

⁷ Cass., sez. I, 20 dicembre 2006, Passarelli, in *Rass. giust. mil.*, 2007, p. 31; in tal senso v. altresì Cass., sez. I, 8 ottobre 2002, Murino, *ivi*, 2004, p. 48.

⁸ Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, in *Cass. pen.*, 1991, I, p. 1191.

andrebbe quindi ricompreso tra le circostanze antecedenti al fatto-reato, sì da integrare la causa attinente al servizio o alla disciplina», aggiungendosi che «in siffatte condizioni [...] il reato risulta collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina militare, giacché l'unico elemento di collegamento è dato dalla sua commissione in luogo militare»⁹.

La Corte costituzionale esclude che la semplice circostanza rappresentata dalla commissione di un reato militare ai danni di un superiore o di un inferiore all'interno di un luogo militare, in assenza di elementi indicatori dell'inerenza alla disciplina o al servizio, valesse ad imporre l'operatività delle norme in tema di insubordinazione o di abuso di autorità. Venne però precisato che ciò non avrebbe comportato il venir meno dell'antigiuridicità di simili condotte, in quanto «ai fatti così espunti dalla disciplina speciale restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 c.p.m.p.»¹⁰.

Per quanto concerne l'art. 226 c.p.m.p., concernente il reato di ingiuria, tale disposizione, al pari degli artt. 222 c.p.m.p. (*percosse*), 223 c.p.m.p. (*lesione personale*), 224 c.p.m.p. (*lesione personale grave o gravissima*), 229 c.p.m.p. (*minaccia*), appariva disegnata originariamente con esclusivo riferimento ai reati posti in essere fra pari grado. Solo a seguito della modifica dell'art. 199 c.p.m.p., ad opera della l. 26 novembre 1985, n. 689, essa finì col ricomprendere al suo interno anche fatti commessi da militari collocati in una posizione gerarchica diversa (superiore od inferiore) rispetto a quella delle vittime.

Ai sensi del capo III, titolo IV, libro II del codice penale militare di pace sono pertanto configurabili come reati militari contro la persona, di cui agli artt. 222 e seguenti, tre differenti tipologie di condotte. Troviamo infatti: *a*) reati che andrebbero ricondotti tra quelli di insubordinazione e di abuso di autorità, ma che risultano invece "derubricati", per effetto della carenza di collegamenti con gli interessi militari; *b*) reati posti in essere fra pari grado, parimenti non riconducibili direttamente a tali interessi; *c*) reati commessi fra pari grado, caratterizzati invece dall'inerenza alle problematiche militari.

Facendo degli esempi, può dunque essere incriminato ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p.: *a*) il superiore che ingiuri l'inferiore (o l'inferiore che ingiuri un superiore) a seguito di un diverbio originato da motivazioni estranee alle attività di servizio; *b*) il militare che ingiuri il pari grado, per motivi, parimenti, del tutto personali e privi di ogni attinenza al mondo militare; *c*) il militare che ingiuri il pari grado, a seguito di divergenze originate da motivi di servizio o attinenti alla disciplina.

Avendo il legislatore fatto venir meno la riconduzione dell'ingiuria, di cui all'art. 594 c.p., fra gli illeciti di natura penale, appariva conseguentemente logico dubitare, quantomeno con riferimento ai casi riconducibili alle ipotesi sub *a*) e sub *b*), che potesse ancora essere ritenuta giustificabile l'incriminazione delle condotte ingiuriose in ambito castrense, anche qualora esse non risultassero direttamente ricollegabili alla tutela degli interessi militari.

⁹ Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, *cit.*

¹⁰ Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, *cit.*

3. I necessari richiami ad alcune connotazioni dei codici penali militari.

Occorre ricordare che in occasione dell'elaborazione degli attuali codici penali militari il legislatore optò, almeno formalmente, per l'adozione della tesi della "complementarietà", respingendo così la soluzione favorevole al criterio della "integralità", che avrebbe comportato la necessità di disciplinare, all'interno di detti codici, non solo gli aspetti specifici, propri del settore penale militare, ma anche quelli per i quali appariva sufficiente il rimando alla disciplina ordinaria.

Il criterio della complementarietà risulta caratterizzato dall'adozione di una normativa diretta a soddisfare le sole «esigenze particolari su cui si fonda la stessa ragion d'essere del diritto penale militare»¹¹.

Il suo accoglimento non fu però rigoroso e coerente, ma solo parziale, a causa di alcuni "cedimenti" a favore dell'opposta tesi dell'integralità.

È stato autorevolmente sottolineato come non siano poche le norme «dal tenore meramente ripetitivo»¹² rispetto alle omologhe previsioni contenute nel codice penale "comune".

Con un'osservazione direttamente riconducibile all'oggetto della nostra disamina, si è rilevato come tali disposizioni, che rappresentano sostanzialmente delle "fotocopie" di quelle comuni, e che da esse si differenziano solo in virtù della qualifica "militare" del soggetto attivo e di quello passivo del reato, diano luogo «a inconvenienti di ragionevolezza del sistema in caso di modifica limitata alle sole norme comuni corrispondenti»¹³.

È infatti proprio quanto è avvenuto in relazione all'intervento legislativo che ha interessato il solo art. 594 c.p. Del resto, ogni qualvolta una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale "comune", e rispetto alla quale la fattispecie penale militare risulti quasi del tutto corrispondente, (differenziandosi magari solo per un tetto edittale leggermente differente), venga successivamente interpolata dal legislatore ordinario, con un intervento che non coinvolga il settore penale militare¹⁴, o sia addirittura abrogata, come è avvenuta nel caso delle ingiurie, si instaura un divario originariamente insussistente, derivante molto spesso dalla semplice "dimenticanza" da parte del

¹¹ Cfr. D. BRUNELLI, voce *Legge penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 372.

¹² D. BRUNELLI, *loc. cit.*

¹³ D. BRUNELLI, *loc. cit.*

¹⁴ Si pensi a titolo emblematico al reato di vilipendio alla bandiera; per effetto della l. 24 febbraio 2006, n. 85, l'art. 292 c.p.p. (*Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*) subì un drastico ridimensionamento dal punto di vista degli effetti sanzionatori, essendo stata prevista la semplice pena della multa da euro mille ad euro cinquemila, aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Invece l'art. 83 c.p.m.p. (*Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato*), non essendo stato interessato in alcun modo da detto intervento, continua a punire la corrispondente condotta, posta in essere dai militari, con la pena della reclusione militare da tre a sette anni, prevedendo addirittura una pena da tre a dodici anni qualora il fatto sia commesso in territorio estero.

legislatore circa la sussistenza di previsioni, nei codici penali militari, quasi assolutamente analoghe a quelle contenute nel codice penale.

Questo rischio è particolarmente elevato in relazione al titolo IV, libro II, del codice penale militare di pace (contenente appunto l'art. 226), dedicato ai «*Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio*», ed ove «il legislatore militare ha letteralmente trascritto, sia pur con qualche leggero ritocco, intere norme incriminatrici già contenute nel codice penale comune»¹⁵.

In tal modo risultano esacerbate delle problematiche che sono in fondo comuni a tutti i cosiddetti reati "obiettivamente militari", e li distinguono rispetto ai delitti "esclusivamente militari".

La stessa compresenza di tali due differenti categorie¹⁶ rappresenta la chiara conferma della timidezza con cui il legislatore ha accolto il principio della "complementarietà" nel settore penale militare. Infatti, se esso fosse invece stato recepito nella sua interezza, all'interno dei codici penali militari risulterebbero contenute unicamente delle ipotesi incriminatrici "specifiche", rispondenti alle peculiari esigenze del settore castrense, e dunque solo reati "esclusivamente militari", rientranti nella definizione dell'art. 37, comma 2, c.p.m.p., in base alla quale «È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune». Per quanto concerne tutte le ulteriori incriminazioni, si sarebbe dovuto fare integrale riferimento al codice penale "comune". Ciò invece non è avvenuto, essendo stati delineati numerosi reati militari plurioffensivi a plurioffensività eterogenea, coinvolgenti dunque interessi comuni accanto a quelli strettamente militari.

Può pertanto affermarsi che per reati militari si devono intendere non soltanto «i reati militari 'in senso stretto', ma anche quei reati che offendono [...] interessi comuni, quando vi sia comunque un profilo concorrente o significativo di tutela di interessi militari»¹⁷.

Peraltro, nei delitti costruiti quasi "per ricalco" rispetto alle fattispecie "comuni", quali il reato militare di lesioni, o quelli di minaccia, di furto, di truffa militare, si fa spesso fatica a comprendere quale sia la porzione di interesse "militare" che la norma speciale intende tutelare, e ciò sebbene il criterio qualificante della "militarità" di un reato sia dato proprio dalla «natura militare dell'interesse offeso»¹⁸.

Mentre con riferimento ad altri reati, parimenti plurioffensivi, tra cui quelli di insubordinazione con ingiuria o di insubordinazione con violenza, risulta abbastanza chiaro come il legislatore abbia voluto non solo proteggere il bene dell'incolumità fisica o della dignità personale, ma anche garantire il rispetto del grado gerarchico, nelle

¹⁵ R. VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, VII ed., Milano, 1997, p. 51.

¹⁶ Per un approfondimento al riguardo v. P. RIVELLO, *Lezioni di diritto penale militare*, II Ed., Torino, 2012, p. 31 ss.

¹⁷ G. MAZZI, *La nozione di reato militare secondo la Costituzione*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3265.

¹⁸ G. ROSIN, *Osservazioni sui rapporti tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, p. 311.

ipotesi ora ricordate l'interesse militare, che dovrebbe rappresentare l'elemento connotativo delle rispettive incriminazioni, appare sfumato, quasi evanescente.

Vero è che, per la configurazione di reati militari plurioffensivi a plurioffensività eterogenea, non risulta imposta la prevalenza dell'interesse militare su quello comune¹⁹.

Come già abbiamo osservato in altra sede²⁰, la stessa Corte costituzionale ha reiteratamente ribadito che appare sufficiente a giustificare la "militarizzazione" di un reato anche un legame soltanto estrinseco con tale interesse; deve pertanto condividersi la conclusione in base alla quale «può essere militare un reato che offende interessi prevalentemente comuni, purché si rinvenga un concorrente e significativo profilo di tutela di interessi militari»²¹.

Occorre tener conto, in questo contesto, delle indicazioni ricavabili dalla decisione n. 298 del 1995 della Corte costituzionale²². In tale occasione il giudice delle leggi era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità, in relazione ad un duplice profilo, dell'art. 37, primo comma, c.p.m.p., volto a fornire una definizione della nozione di reato militare.

Nell'eccezione di legittimità veniva lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati militari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamente ridotti con gli interessi militari. In particolare, era stato rilevato come le lesioni personali di cui all'art. 223 c.p.m.p. (ma lo stesso ragionamento avrebbe potuto essere sviluppato in riferimento al reato di ingiuria), commesse per ragioni estranee al servizio ed alla disciplina, pur coinvolgendo quasi esclusivamente degli interessi "comuni", risultino tuttavia assoggettate alla normativa penale militare.

La Corte costituzionale dichiarò peraltro inammissibile la questione così prospettata, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza».

Emerge comunque confermata la sussistenza di previsioni, quali appunto quelle contenute nel titolo IV, libro II, del codice penale militare di pace, aventi un tasso ridotto, se non ridottissimo, di "militarità".

Il problema in tal caso è rappresentato dalla necessità di mantenere una tendenziale correlazione, anche dal punto di vista sanzionatorio, tra le fattispecie "comuni" e quelle militari ad esse sovrapponibili. In assenza di peculiari connotazioni

¹⁹ D. BRUNELLI - G. MAZZI, *Diritto penale militare*, IV ed., Milano, 2007, p. 48; sul punto v. altresì, volendo, P. RIVELLO, *Il «passato» ed il «presente» del diritto penale militare*, in A. Gargani (a cura di), *Il diritto penale militare tra passato e futuro. Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici penali militari*, Torino, 2009, p. 14.

²⁰ P. RIVELLO, *Il procedimento militare*, Milano, 2010, p. 22.

²¹ D. BRUNELLI, *L'individuazione della legge penale militare tra vocazioni ampliative e controllo costituzionale di ragionevolezza*, in P. Rivello (a cura di), *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, Torino, 2005, p. 59.

²² C. cost., sent. 6 luglio 1995, n. 298, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2321, con nota di P. RIVELLO, *Un significativo intervento della Corte costituzionale in tema di diritto penale militare, con più specifico riferimento agli artt. 90 e 37 c.p.m.p.*, ivi, p. 2334 ss.; per un ulteriore commento a detta pronuncia v. G. MAZZI, *La nozione di reato militare secondo la Costituzione*, cit., p. 3259 ss.

volte a distinguere queste due tipologie di illeciti, appare infatti difficile operare un richiamo al principio di ragionevolezza qualora il divario, a seguito delle interpolazioni subite dalla norma contenuta nel codice penale, sia divenuto quasi incolmabile, come ad esempio è avvenuto in relazione al reato di cui all'art. 83 c.p.m.p. rispetto a quello delineato dall'art. 292 c.p., o laddove, addirittura, la condotta non risulti più sanzionata penalmente, a livello di legislazione "ordinaria", ma continui a essere considerata come reato in ambito castrense.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, si perviene alla configurazione di un anomalo caso di reato "esclusivamente militare", divergente dalla maggioranza degli illeciti riconducibili a tale catalogazione. Infatti, mentre tradizionalmente i reati rientranti in questo ambito appaiono indicativi della volontà da parte del legislatore di fissare la propria attenzione su aspetti peculiari del mondo militare, in ragione della sua struttura, delle sue regole operative, dei suoi compiti (si pensi ai reati di violata consegna o di abbandono di posto), nel contesto ora esaminato si assiste al fenomeno di un reato, originariamente inquadrabile tra i delitti "obiettivamente militari", che diviene "esclusivamente militare" solo per effetto di fattori del tutto accidentali, e cioè perché il reato comune, sulla cui falsariga esso era stato disegnato, è poi venuto meno, a seguito di un intervento abrogativo da parte del legislatore.

4. I rilievi sviluppati dai giudici rimettenti.

Con tre distinte ordinanze la Corte militare di appello di Roma aveva ipotizzato la possibile violazione del principio di parità di trattamento, fissato dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri fissati dall'art. 52 Cost. (al riguardo non era stato precisato a quale comma della norma si intendesse fare riferimento, sebbene, come poi sottolineato dalla Corte costituzionale, il richiamo dovesse quasi sicuramente intendersi operato al terzo comma di tale norma).

Le eccezioni di legittimità costituzionale erano incentrate sostanzialmente su due considerazioni, che possono essere più agevolmente comprese proprio alla luce dei rilievi che abbiamo precedentemente sviluppato.

In primo luogo i giudici *a quibus* ponevano in luce come le condotte ingiuriose, che in precedenza risultavano penalmente sanzionate sia nel contesto del diritto penale militare, in virtù della previsione contenuta nell'art. 226 c.p.m.p., sia in quello del diritto penale comune, ai sensi dell'art. 594 c.p., fossero ora sottoposte ad un trattamento assai diverso, qualora poste in essere da "civili", per effetto dell'intervento operato dall'art. 1, lett. c) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*) con cui è stato abrogato il reato di cui all'art. 594 c.p., trasformandolo in un illecito civile (infatti il successivo art. 4 ha stabilito che i relativi comportamenti, qualora commessi dolosamente, costituiscano un illecito civile, dal quale consegue l'obbligazione, da parte dei responsabili, alle restituzioni ed al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria civile).

Tale modifica normativa aveva spezzato il rapporto di sostanziale corrispondenza tra le due norme, prima sussistente, in quanto l'art. 226 c.p.m.p. non era invece stato interessato da tale intervento di depenalizzazione, e continuava a mantenere un'intatta vigenza.

I giudici rimettenti aggiungevano che l'effetto abrogativo dell'art. 226 c.p.m.p. non avrebbe in alcun modo potuto essere desunto in via interpretativa, stante il carattere rigidamente tassativo dei reati depenalizzati ai sensi del sopracitato d.lgs. n. 7 del 2016.

Nelle ordinanze di rimessione veniva rimarcato come in tal modo si fosse determinata un'irragionevole disparità di trattamento; infatti mentre i militari erano ancora tenuti a dover rispondere del reato di ingiuria, potendo essere condannati ad una sanzione penale, i soggetti estranei alle Forze Armate, resisi responsabili di condotte del tutto corrispondenti, venivano assoggettati ad una sanzione pecuniaria civile.

Anche dal punto di vista della classificazione sistematica, tale intervento aveva, sia pur indirettamente, comportato una significativa conseguenza. Infatti mentre in precedenza la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 226 c.p.m.p., essendo del tutto corrispondente a quella "comune", rientrava tra i cosiddetti reati "obiettivamente" militari, ora, venuta meno tale correlazione, essa andava inquadrata fra i reati "esclusivamente militari".

Nelle ordinanze di rimessione veniva poi svolta un'ulteriore considerazione, incentrata, sostanzialmente, sulle connotazioni dell'art. 226 c.p.m.p. (che potrebbero indurre a sostenere l'esistenza di "due anime" facenti capo ad essa).

Tale aspetto esige un approfondimento incentrato sull'analisi delle correlazioni intercorrenti fra detta previsione e l'art. 199 c.p.m.p., ed alle quali già abbiamo fatto riferimento in precedenza.

Dall'analisi dell'art. 226 c.p.m.p. in effetti emerge un solo indice, immediatamente evidenziabile, di collegamento fra la condotta ingiuriosa ed il contesto militare, rappresentato dalla qualità di "militare" che deve essere rivestita sia dal soggetto attivo che da quello passivo del reato, non richiedendo il legislatore che l'ingiuria sia specificamente ricollegabile a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina.

In realtà, come osservato dai giudici *a quibus*, nell'ambito di tale articolo risultano ricomprese delle condotte assai differenti tra loro.

Al riguardo possiamo riprendere la tripartizione alla quale abbiamo fatto riferimento in precedenza. Da un lato infatti sono ipotizzabili dei comportamenti ingiuriosi che, essendo posti in essere da un inferiore nei confronti di un superiore o da un superiore nei confronti di un inferiore, astrattamente dovrebbero configurare dei reati di insubordinazione con ingiuria o di abuso di autorità mediante ingiuria ma che, alla luce della previsione dell'art. 199 c.p.m.p., essendo commessi «per cause estranee al servizio e alla disciplina militare», nell'assenza degli altri possibili criteri di collegamento delineati dalla norma sopracitata, vengono derubricati ad ipotesi di ingiuria "semplice", come cioè fossero stati commessi fra pari grado.

Con riferimento alle ingiurie commesse tra pari grado, possiamo poi ritrovare, accanto a condotte i cui presupposti non hanno alcuna connessione con l'ambito militare,

anche delle ipotesi aventi, come sottolineato dai giudici rimettenti, «una, anche lata, correlazione con gli interessi, l'attività e l'ordinato andamento delle Forze Armate».

Questa distinzione, riguardante l'art. 226 c.p.m.p., è stata valorizzata dalle ordinanze di rimessione al fine di richiedere una dichiarazione di illegittimità soltanto parziale di tale norma. Infatti, mentre appariva giustificabile il mantenimento di un presidio di natura penale nelle ipotesi caratterizzate da un effettivo collegamento con le esigenze del servizio e della disciplina militare, ed aventi dunque una connotazione di "militarità", l'assoggettamento ad una sanzione penale andava invece eliminato, secondo i giudici *a quibus*, in tutte le rimanenti ipotesi, «non connotate da alcun interesse militare», rispetto alle quali risultava irrazionale la differenziazione di trattamento rispetto ai corrispondenti comportamenti posti in essere dagli estranei alle Forze Armate.

5. Alcuni approfondimenti concernenti la decisione in esame.

Ancora una volta, a seguito di modifiche legislative che hanno interessato unicamente il settore penalistico "comune", senza operare alcun riassetto concernente le disposizioni contenute nei codici penali militari, sia pur ad esso strettamente correlate, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se potesse essere ritenuta razionale la conseguente differenza di trattamento derivante dallo iato intercorrente tra la norma militare, rimasta immutata, e la corrispondente previsione, riguardante i soggetti estranei alle Forze Armate, fatta invece oggetto di una significativa trasformazione.

Simili richieste di intervento da parte del giudice delle leggi si ripetono ormai da decenni; può anzi affermarsi che, nella costante inerzia da parte del legislatore per quanto concerne il settore del diritto e della procedura penale militare, l'opera di trasformazione è stata dovuta in gran parte agli interventi della Corte costituzionale che, supplendo alle carenze del Parlamento, ha reso possibile, mediante una reiterata serie di pronunce, l'estensione a questo ramo del diritto delle varie riforme operate dal legislatore in relazione al settore penale "ordinario".

Tanto per fare degli esempi, dopo l'introduzione delle sanzioni sostitutive, ad opera della l. 24 novembre 1981, n. 689, fu necessario attendere la pronuncia n. 284 del 1995²³ per estendere l'applicazione di tale istituto al contesto militare; similmente solo grazie alla sent. n. 49 del 1995²⁴ fu possibile rendere omogeneo l'affidamento in prova "militare", delineato dalla l. 29 aprile 1983, n. 167, rispetto alle modifiche che avevano interessato il corrispondente regime "comune" (occorrendo comunque precisare che la

²³ Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 284, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2011, con commenti di P. RIVELLO, *La Corte costituzionale estende ai reati militari l'applicabilità delle sanzioni sostitutive*; e di R. PINARDI, *La Corte accoglie ... una questione fondata: verso un nuovo «modello» di risposta giurisprudenziale al protrarsi dell'inerzia legislativa?*.

²⁴ Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 45, in *Giur. cost.*, 1995, p. 439, con nota di P. RIVELLO, *La Corte costituzionale elimina un'irragionevole discrasia tra ordinamento penitenziario comune e ordinamento penitenziario militare in tema di affidamento in prova*.

l. 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della quale vennero introdotte le misure alternative alla detenzione, “dimenticò” totalmente l’esistenza dei detenuti militari)²⁵.

Con riferimento alla detenzione domiciliare, la sent. n. 414 del 1991²⁶ dichiarò l’illegittimità della norma sottoposta al suo esame, nella parte in cui non prevedeva che la reclusione militare fosse espiata in detenzione domiciliare, limitando peraltro tale dichiarazione di incostituzionalità alle sole ipotesi in cui la detenzione domiciliare riguardasse una «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali».

Parimenti i permessi premio furono concessi ai soggetti condannati alla reclusione militare solo in virtù della pronuncia n. 227 del 1995²⁷.

Nel caso ora in esame, a dire il vero, non può neanche parlarsi di una “dimenticanza” da parte del legislatore circa l’esistenza del diritto penale militare. Infatti il d.lgs. n. 7 del 2016 aveva a suo riferimento i reati previsti dal codice penale “comune”, cosicché un’eventuale “intrusione” nel settore penale militare sarebbe comunque risultata estranea alle finalità di detta normativa.

Peraltro dalla depenalizzazione dell’art. 594 c.p. è conseguita una radicale discrasia rispetto all’incriminazione prevista dall’art. 226 c.p.m.p.

Tale conseguente differenziazione non poteva *tout court* essere avallata dalla pretesa necessità di dover comunque continuare a sanzionare delle condotte direttamente incidenti su aspetti propri del mondo castrense; infatti l’art. 226 c.p.m.p. riguarda anche ipotesi del tutto prive di reali connotazioni di “militarità”.

Appariva assolutamente significativa al riguardo una delle vicende che avevano condotto al promovimento dell’eccezione di illegittimità, concernente una banale lite condominiale intercorsa tra un tenente colonnello ed un maggiore.

Occorre peraltro riconoscere che, in virtù della natura “composita” dei fatti astrattamente riconducibili a detta norma, come abbiamo osservato in precedenza delineando le tre “classi” di condotte rientranti in detta incriminazione, possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 226 c.p.m.p. anche dei comportamenti aventi un effettivo collegamento con gli interessi delle Forze armate.

Proprio per questo i giudici remittenti chiedevano una pronuncia di illegittimità costituzionale solo “parziale”, volta a “salvare” dette ipotesi incriminatrici, riconducibili alle specifiche esigenze della struttura militare.

La Corte costituzionale ha invece scelto una diversa soluzione, volta a sostenere la tesi in base alla quale appare razionale prevedere il mantenimento della “risposta punitiva” a livello penale nel settore castrense, sia pur con riferimento a condotte non più sanzionabili penalmente nei confronti della restante parte della collettività, e ciò anche qualora esse risultino estranee alle logiche del servizio e della disciplina, purché

²⁵ V. sul punto P. RIVELLO, *Lezioni di diritto penale militare*, cit., p. 107 ss.

²⁶ Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 414, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1166, con nota critica di G. MAZZI, *Finalità rieducativa della pena militare e detenzione domiciliare*.

²⁷ Corte cost., sent. 6 giugno 1995, n. 227, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3, con nota di P. RIVELLO, *La Corte costituzionale estende anche all’ordinamento penitenziario militare la disciplina dei permessi-premio*.

siano comunque tali da ledere l' "ordinata convivenza", posta a fondamento dell'efficienza delle Forze Armate.

Il riferimento, operato dai giudici *a quibus*, al parametro dell'art. 52 Cost. risultava piuttosto debole, ed è stato giustamente liquidato dalla Corte in poche battute, dirette a rilevare che l'incriminazione di cui all'art. 226 c.p.m.p. «non trasmoda in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze armate».

Per negare invece la violazione dell'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha dovuto sviluppare un percorso motivazionale assai articolato, anche perché tale conclusione non appariva certo scontata.

Infatti proprio alla luce della disamina del contenuto dell'art. 226 c.p.m.p. operato dal giudice delle leggi emergeva come, in virtù della "derubricazione" discendente dal disposto dell'art. 199 c.p.m.p. fossero riconducibili a tale norma anche i fatti di ingiuria commessi tra militari di grado diverso «allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, ponendosi con questi in un rapporto di mera occasionalità».

È stato inoltre riconosciuto come nell'ambito dell'art. 226 c.p.m.p. rientrano sia i fatti d'ingiuria commessi tra militari di pari grado «in nessun modo ricollegabili all'area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare», sia quelli «sempre commessi tra militari di pari grado, che del bene della disciplina militare risultino invece offensivi, perché collegati a cause non estranee al servizio e alla disciplina».

Evidentemente, solo per questa ultima categoria di condotte risultava agevole dimostrare la perdurante necessità di incriminazione, a differenza invece delle restanti ipotesi.

La Consulta ha osservato che una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale, volta ad escludere la sottoposizione a sanzione penale dei soli comportamenti ingiuriosi del tutto estranei al servizio ed alla disciplina militare, avrebbe imposto un intervento manipolativo «di non poco momento», in quanto in tal caso la Corte costituzionale sarebbe stata obbligata a circoscrivere l'area di applicazione dell'art. 226 c.p.m.p. «attraverso formule uguali o analoghe a quella contenuta nell'art. 199 cod. pen. mil. pace, così scegliendo, tra quelle in astratto ipotizzabili, una delle molte soluzioni – nella disponibilità del legislatore – per selezionare interessi non più meritevoli di tutela penale».

Queste considerazioni non apparivano invero risolutive. L'art. 199 c.p.m.p. rappresentava infatti un paradigmatico punto di riferimento, a cui avrebbe potuto essere operato un richiamo, evitando in tal modo i rischi di "invasione di campo", ricollegabili ad interventi volti a sostituirsi alle scelte discrezionali del legislatore.

La Corte costituzionale ha comunque sviluppato un'ulteriore considerazione, indubbiamente meritevole di attenzione, sia pur non del tutto pregnante. Si è infatti affermato che non può essere considerata irragionevole la scelta di mantenere l'ingiuria tra militari nell'area del penalmente rilevante, anche nelle ipotesi in cui i fatti ingiuriosi si rivelano privi di ogni nesso con la disciplina ed il servizio militare, e dunque laddove l'unica differenza tra la fattispecie delineata dall'art. 226 c.p.m.p. e quella dell'abrogato art. 594 c.p. è data dalla qualifica del soggetto attivo del reato e da quella della persona offesa, «perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e

civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze».

Secondo detta impostazione, nel momento in cui un individuo, per sua libera scelta, accetta di entrare a far parte delle Forze Armate, egli si assoggetta consapevolmente ad un peculiare regime di vita, che può essere assai differente da quello che caratterizza i soggetti estranei alle Forze Armate.

Tale passaggio argomentativo sembrerebbe giustificare, quasi incondizionatamente, ogni eventuale differenziazione tra il contesto militare e quello "civile".

La Corte ha comunque aggiunto che «non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole».

In tal modo si ammette la possibilità di continuare ad incriminare delle condotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina militare, e volte unicamente a violare delle regole di comportamento relative al comune senso civico, ritenendosi implicitamente che un'ordinata convivenza rappresenti un'esigenza quasi ineludibile per un'Istituzione, quale quella militare, finalizzata all'espletamento di compiti fondamentali per il Paese.

Non si vede peraltro perché analogo discorso non dovrebbe valere per altri settori, come quello della scuola, della sanità, della giustizia. Si pensi, ad esempio, all'ambito dell'insegnamento, ove certamente l'utilizzo di espressioni ingiuriose, soprattutto nei confronti di soggetti in tenera età, può avere un effetto negativo uguale, se non maggiore, di quanto avviene all'interno di una caserma.

Il giudice delle leggi ha inoltre posto in luce, al fine di avallare la perdurante vigenza dell'incriminazione del reato in oggetto in ambito militare «l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare».

Premesso che tali condotte devono essere ovviamente censurate, simili considerazioni dovrebbero tuttavia riguardare un più ampio contesto, essendo comunque le donne in condizioni di vulnerabilità, e come tali maggiormente esposte a divenire vittime di determinate tipologie di reati.

Non appare infine risolutiva neppure l'ultima considerazione sviluppata dalla Corte costituzionale, volta ad evidenziare come, essendo il reato di ingiuria, *ex art. 226 c.p.m.p.*, punito a richiesta del comandante di corpo, ai sensi dell'art. 260 *c.p.m.p.*, l'eventuale accoglimento delle sollevate eccezioni di legittimità, comportando l'assorbimento delle vicende ingiuriose «nella sfera civilistica e "privata" dei contendenti» avrebbe avuto non solo l'effetto di impedire di chiedere l'instaurazione del procedimento penale, ma anche quello «di privare il suddetto comandante dell'opportunità di avere contezza dei fatti accaduti, presupposto per avviare almeno la (in quell'ipotesi residua) azione disciplinare ».

In realtà detto presunto problema avrebbe potuto essere superato, prevedendo ad esempio degli obblighi di segnalazione alla scala gerarchica in relazione all'asserita commissione di illeciti civili.

6. Osservazioni finali.

La soluzione fornita agli interrogativi sollevati dalle eccezioni di legittimità non appariva certo a "rime obbligate", in quanto con riferimento a detti contesti si fronteggiano due antitetiche impostazioni.

La prima tende a privilegiare (come ha fatto nel caso di specie la Corte costituzionale) le esigenze di "specialità" del mondo militare, affermando che nel contesto delle Forze Armate deve essere sanzionata penalmente qualunque violazione alle regole di comportamento, sia pur riguardante soltanto il comune senso civico, in quanto ciò permette di tutelare adeguatamente le esigenze di coesione dei corpi militari.

In base alla seconda tesi invece dovrebbe ritenersi che, al di fuori delle ipotesi chiaramente connotate da specifici aspetti di tipicità, propri del settore militare, si debba tendere ad un processo di graduale osmosi fra il mondo militare ed il comparto "civile", nella consapevolezza della necessità di abbandonare definitivamente una visione delle Forze Armate in chiave di separatezza, in quanto il loro operato risulta ispirato agli stessi valori di fondo che connotano l'intera collettività nazionale.

Va ricordato come, dopo aver costituito oggetto di accese critiche, sia stata ormai da tempo rigettata la meta-teoria giustificativa di tale presunta separatezza, diretta ad individuare nella struttura militare un ordinamento particolare, con proprie caratteristiche regole di condotta, spesso irriducibili a quelle del restante apparato statale, ed a fondare su tale considerazione la tesi volta a sottolineare l'importanza di conservare e rafforzare gli aspetti di specificità del diritto penale militare²⁸.

Detta impostazione è stata sconfessata a seguito della rimeditazione degli enunciati a cui essa si richiamava in larga parte, e cioè alle tesi Romaniane volte a ipotizzare la sussistenza di una pluralità di istituzioni non riconducibili entro lo schema, assorbente ed unificante, dello Stato.

In passato, proprio l'analisi delle peculiarità del mondo militare aveva permesso di ricavare significativi elementi di sostegno a queste tesi. Si rilevava infatti che «la disciplina cui è sottoposto il soldato non ha in sé e per sé niente a che fare con gli obblighi che spettano al suddito»²⁹.

Il mondo militare sembrava dunque fornire un modello di Istituzione avente proprie peculiari, originarie regole di condotta, non scaturenti dalla normazione statale ma semplicemente riconosciute ed accettate dallo Stato, incentrate intorno a determinati canoni e valori, quale quello dell'"onore militare", atti a ricondurre entro un ambito

²⁸ V. in tal senso R. MAGGIORE, *Diritto e processo nell'ordinamento militare*, Napoli, 1967, p. 209 ss.; ID., *Tribunali militari e Costituzione*, in *Rass. giust. mil.*, 1977, p. 226 ss.

²⁹ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1918), III ed., Firenze, 1977, p. 221.

omogeneo, in virtù dell'adesione a questi ideali catalizzatori, le varie disposizioni afferenti al settore in oggetto.

La struttura castrense appariva "separata" rispetto all'ordinamento generale, e tale connotazione giustificava la vigenza di regole assolutamente peculiari.

La radicale trasformazione delle Forze Armate, peraltro, ha fatto venir meno i presupposti su cui si fondavano queste considerazioni.

È stato infatti evidenziato come, nell'attuale realtà sociale, alla struttura militare non possa e non debba essere attribuito il carattere di Istituzione in senso Romanoiano, bensì quello di ordinamento interno, inteso come derivato e dipendente rispetto all'ordinamento generale, tale da attingere da quest'ultimo la sua stessa legittimazione, onde ricavare da esso i limiti alla propria autonomia³⁰.

Con riferimento al contesto militare si sono dunque andate attenuando, nel corso degli anni, fino a scomparire quasi del tutto, le connotazioni di "separatezza" che avevano contribuito a fare del modello castrense l'esempio di un sistema del tutto differenziato³¹.

Venendo al contenuto della pronuncia della Corte, riteniamo che mentre alcune sue considerazioni siano indubbiamente condivisibili, altre suscitino talune perplessità.

Certamente, come affermato dal giudice delle leggi, nel momento in cui un soggetto, volontariamente, accetta di entrare a far parte di una determinata organizzazione, di un determinato gruppo od Istituzione egli accetta di condividere in tal modo un particolare stile di vita, decidendo di ispirare la sua futura condotta a regole che possono essere magari più rigide ed impegnative (questi rilievi in realtà trascendono l'ambito militare, riguardando in fondo ogni settore che risulti connotato da determinate peculiarità; si pensi, ad esempio, ai medici ospedalieri o agli appartenenti alle Forze di polizia).

Ciò però non implica che si debba aprioristicamente difendere il mantenimento di tutti gli aspetti di specificità e di differenziazione, anche laddove essi non appaiano necessari a garantire la maggiore efficienza dei rispettivi settori.

Occorre saper operare una delicata azione di bilanciamento, volta a garantire la conservazione della "specialità", laddove essa si riveli strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma al contempo ad evitare forme di ingiustificata discriminazione rispetto alla restante collettività.

Conseguentemente, gli aspetti di specificità non dovrebbero costituire la regola, bensì l'eccezione, in un contesto tendenzialmente ispirato agli stessi valori di fondo.

Per quanto concerne il mondo militare, non potrebbero certo essere sospettate di illegittimità costituzionale, per presunta violazione al principio di parità di trattamento, tutte quelle norme (tra cui rientrano la maggioranza delle incriminazioni riguardanti i cosiddetti reati "esclusivamente militari") che, pur sanzionando penalmente delle condotte che, qualora poste in essere in differenti contesti lavorativi, verrebbero sanzionate a livello meramente disciplinare, appaiono chiaramente rispondenti alle

³⁰ V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962, p. 21 ss.

³¹ Cfr. al riguardo P. RIVELLO, *La riforma della giustizia militare operata dalla legge n. 180 del 1981*, in P. Rivello (a cura di), *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, Torino, 2005, p. 10.



11/2017

specifiche esigenze del settore castrense, risultando indispensabili per garantirne l'efficienza.

Discorso assai diverso deve invece essere fatto per numerose altre disposizioni contenute nei codici penali militari, ove il collegamento con tali esigenze appare assai meno evidente.

In tal caso, laddove esse corrispondano quasi totalmente a norme inserite nel codice penale, rispetto alle quali il legislatore abbia poi deciso di intervenire operandone l'abrogazione, trasformando le originarie incriminazioni in illeciti amministrativi o civili, la perdurante assoggettabilità ad una sanzione penale dei comportamenti posti in essere in ambito militare appare assai più difficilmente giustificabile.

A sostegno di tale opzione può indubbiamente essere valorizzato il fatto che il contesto militare continua a rimanere aderenti a taluni positivi valori ormai disattesi dal resto della collettività.

Deve però al contempo obiettivamente ammettersi che tale disparità di trattamento può comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito "civile" determinano invece la possibilità di incriminazione innanzi all'Autorità giudiziaria militare.

Laddove tale differenziazione, come avviene in simili casi, non possa vantare a proprio fondamento la tutela di aspetti coesenziali alla tutela delle Forze Armate, il rischio è quello di perpetrare il mantenimento di discipline difformi in assenza di una reale giustificazione.